

Nota informativa sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000

Milano, 3 agosto 2000

1 Premessa

- 1.1 Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 5 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) individua, all'articolo 2, comma 1, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e, tra questi:
 - a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito della liberalizzazione dell'attività di generazione dell'energia elettrica in attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito: direttiva 96/92/CE), dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica (articolo 2, comma 1, lettera a));
 - b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità di imprese produttrici-distributrici (articolo 2, comma 1, lettera b)).
- 1.2 Con deliberazione 26 luglio 2000, n. 131/00, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 131/00), l'Autorità ha definito le modalità per l'ammissione alla reintegrazione della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, provvedendo a individuare i dati e le informazioni che i soggetti interessati devono trasmettere all'Autorità ai fini della determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
- 1.3 Il presente documento descrive, nella sezione 2, i contenuti degli articoli da 3 a 7 del decreto 26 gennaio 2000, evidenziando gli adempimenti a carico dell'Autorità, e, nella sezione 3, i criteri che l'Autorità intende seguire ai fini della determinazione dei parametri, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, atti a consentire la quantificazione degli oneri relativi all'attività di generazione di energia elettrica, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto. Nella stessa sezione vengono descritti i criteri che l'Autorità intende seguire per determinare la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, da recuperare ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000.

2 Oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi all'attività di generazione dell'energia elettrica nel decreto 26 gennaio 2000

A Definizione degli oneri

2.1 Per quanto concerne la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito della liberalizzazione dell'attività di generazione dell'energia elettrica in attuazione della direttiva 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica, all'articolo 3, commi 1 e 2, il decreto 26 gennaio 2000 include tra gli oneri generali unicamente:

- a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dall'1 gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali e investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa da atti legislativi o di programmazione nazionale; non è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92);
- b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dall'1 gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria, in base ad impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE.

2.2 I seguenti criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili sono fissati all'articolo 4 del decreto 26 gennaio 2000:

- a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE;
- b) gli impianti di produzione devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprietà, alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici;
- c) qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati;
- d) affinché gli obblighi e gli investimenti determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva 96/92/CE e le difficoltà per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati;
- e) non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;
- f) gli obblighi e gli investimenti citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate, tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditività delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti citati è valutato a livello di bilancio consolidato.

2.3 Per quanto concerne la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, che alla data del 19 febbraio 1997 erano di proprietà o nella disponibilità di imprese produttrici-distributrici, e non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto 26 gennaio 2000 prevede all'articolo 3, comma 3, l'esclusione degli impianti con potenza nominale non superiore a 3 MW e di quelli idroelettrici di pompaggio.

B Quantificazione degli oneri relativi ad impianti di produzione di energia elettrica

2.4 Secondo il disposto dell'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 la quantificazione degli oneri derivanti da obblighi contrattuali e investimenti associati ad un impianto di produzione di energia elettrica – di seguito individuato con il pedice i – deve avvenire annualmente a consuntivo attraverso la seguente formula:

$$CNR_i = RR_i - \sum_{J=1}^6 V_{J,i} * M_{J,i} * \min \left(1, \frac{P_J}{\sum_i M_{J,i}} \right) \quad (1)$$

dove:

- CNR_i rappresenta l'ammontare dei costi relativi all'impianto i che non può essere recuperato;
- RR_i rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto i ;
- $V_{J,i}$ rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto i destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno;
- $M_{J,i}$ è la producibilità convenzionale dell'impianto i nel bimestre J ;
- P_J è il totale dell'energia elettrica che l'impresa produttrice-distributrice ha, nel bimestre J , complessivamente prodotto, al netto dei consumi di centrale, importato o acquistato da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 nonché dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- con $J = 1, \dots, 6$, sono indicati i sei bimestri dell'anno.

2.5 Il decreto 26 gennaio 2000 prevede che, per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici, ove sussistano le condizioni di ammissibilità specificate dall'articolo 4 dello stesso decreto, l'Autorità debba determinare:

- il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto (RR_i), considerando (articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 3, lettere a), b) e c)):
 - i) i costi operativi dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;
 - ii) una congrua remunerazione sulla quota del capitale investito attribuibile all'impianto;
 - iii) la quota di eventuali costi comuni attribuibili all'impianto;
- i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto per ciascun bimestre (articolo 5, comma 4);
- la producibilità convenzionale dell'impianto in ciascun bimestre ($M_{J,i}$) (articolo 5, comma 8).

L'Autorità deve inoltre stabilire:

- le modalità per la determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale, rilevante per la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da ciascun impresa produttrice-distributrice (articolo 5, comma 6);
- per ciascuna impresa produttrice-distributrice e per ogni anno un valore minimo per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso (articolo 5, comma 7);

C *Quantificazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici*

- 2.6 Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000, la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici è pari, per l'anno 2000, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97), e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun bimestre, alla differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto.
- 2.7 Il decreto 26 gennaio 2000 prevede che, per ciascun impianto idroelettrico non da pompaggio e geotermoelettrico con potenza superiore a 3 MW che alla data del 19 febbraio 1997 era di proprietà o nella disponibilità di imprese produttrici-distributrici, l'Autorità determini i costi fissi medi unitari dell'impianto (articolo 5, comma 9).

D *Quantificazione degli oneri derivanti dalla forzata rilocalizzazione delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria*

- 2.8 La quantificazione degli oneri derivanti dalla forzata rilocalizzazione delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria viene effettuata annualmente secondo la seguente formula (articolo 5, comma 2):

$$CNR = CR * G \quad (2)$$

dove:

- *CNR* rappresenta i costi che non possono essere recuperati;
- *CR* rappresenta i maggiori costi unitari di importazione del gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione delle attività di scarico a terra e rigassificazione;
- *G* rappresenta la quantità di gas naturale importato nell'anno dalla Nigeria, sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

- 2.9 Il decreto 26 gennaio 2000 prevede all'articolo 5, comma 2, lettera b), che l'Autorità definisca i maggiori costi unitari di importazione del gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione delle attività di scarico a terra e rigassificazione.

3 Determinazione dei parametri rilevanti per la quantificazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi agli impianti di produzione di energia elettrica

E Determinazione dei valori RR_i e M_i

- 3.1 L'esistenza di un nesso di causalità tra l'applicazione della direttiva 96/92/CE e la difficoltà per una impresa distributrice di recuperare gli investimenti, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000, richiede il confronto tra i ricavi che ciascuna impresa produttrice-distributrice avrebbe ottenuto in assenza della liberalizzazione (ricavi riconosciuti RR) e quelli che la medesima impresa può ottenere con l'applicazione della stessa direttiva 96/92/CE.
- 3.2 L'Autorità intende determinare i valori RR_i per l'Enel Spa per l'anno 2000 secondo le stesse metodologie definite dall'Autorità stessa per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati per la definizione dei livelli tariffari, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000. Tali metodologie saranno applicate agli impianti di generazione che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, utilizzando i valori patrimoniali ed economici relativi all'anno 1997. Limitatamente agli impianti di produzione ammessi al meccanismo di compensazione, in forza di obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, e non ancora entrati in esercizio, i valori RR_i saranno determinati al momento della loro entrata in esercizio utilizzando la stessa metodologia.
- 3.3 La determinazione dei valori RR_i per gli impianti dell'Enel Spa secondo la metodologia sopra illustrata riflette la specificità dell'Enel Spa in quanto unico generatore su cui è storicamente gravata la responsabilità di garantire l'adeguatezza della capacità di generazione rispetto alla domanda di energia elettrica in Italia. In altri termini ad Enel Spa, a causa della responsabilità dell'adeguatezza della capacità di generazione, sono garantiti, attraverso gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ricavi pari ai costi riconosciuti per l'attività di generazione, anche in caso di variazioni della quota di mercato o del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Analogo riconoscimento viene operato per le altre imprese produttrici-distributrici, con la differenza che per esse il ricavo di cui il meccanismo consente il riconoscimento è determinato con riferimento al ricavo che esse avrebbero ottenuto in assenza di liberalizzazione definito come pari al valore della sua produzione ai prezzi che l'Autorità ha stabilito con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99 (di seguito: deliberazione n. 205/99).
- 3.4 L'Autorità intende quindi determinare i valori RR_i per ciascun impianto di generazione di imprese produttrici-distributrici diverse dall'Enel Spa, per l'anno 2000, ad un livello pari al

prodotto tra la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di generazione, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99, e la media annuale della produzione di energia nel triennio marzo 1996-febbraio 1999 dello stesso impianto.

- 3.5 Per gli impianti di generazione dell'Enel Spa l'Autorità intende determinare i valori M_i facendo riferimento, per ciascun impianto ammesso al meccanismo, all'utilizzo massimo compatibile con i normali standard tecnici di manutenzione. Per gli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici diverse dall'Enel Spa l'Autorità intende viceversa determinare il valore M_i , relativamente a ciascun bimestre, con riferimento alla media della produzione di energia elettrica dell'impianto nei corrispondenti bimestri del triennio marzo 1996- febbraio 1999. Nel caso in cui una impresa produttrice-distributtrice diversa dall'Enel Spa ottenga, in forza di obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, l'ammissione al meccanismo di compensazione di un impianto di produzione la cui data di entrata in servizio sia successiva al 29 febbraio 1996, la determinazione dei corrispondenti valori RR_i e M_i , viene effettuata in base a stime dell'Autorità della produzione bimestrale dell'impianto stesso, non essendo possibile fare ricorso alla media della produzione di energia elettrica in ciascun bimestre nel triennio marzo 1996 - febbraio 1999. Il valore medio della produzione bimestrale viene ridotto qualora la somma dei valori medi della produzione relativi a tutti gli impianti dell'impresa ammessi al meccanismo superi le vendite di energia elettrica dell'impresa ai propri clienti finali nell'anno 1999.

F Determinazione di $V_{J,i}$

- 3.6 $V_{J,i}$ è la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto i nel bimestre J destinabile alla copertura dei costi fissi dell'impianto e, ai sensi dell'articolo 5, commi 4, 5 e 6, del decreto 26 gennaio 2000, è determinata, per ciascun impianto i ammesso al meccanismo, secondo la seguente formula:

$$V_{J,i} = \frac{\sum_{t=1}^{N_J} (p_t - PGV_{J,i}) q_t^I}{\sum_{t=1}^{N_J} q_t^I} \quad (3)$$

dove:

- N_J è il numero di ore del bimestre J ;
- q_t^I è l'energia elettrica immessa in rete nell'ora t del bimestre J dall'insieme degli impianti dell'impresa I , proprietaria dell'impianto i alla data del 19 febbraio 1997;
- p_t è il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nell'ora t del bimestre J ;
- $PGV_{J,i}$ è la parte della valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna ora del bimestre J a copertura del costo variabile di generazione dell'impianto i .

- 3.7 Per l'anno 2000 il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso è stato fissato per il mercato vincolato dall'Autorità con la deliberazione n. 205/99, che ne prevede la differenziazione nelle fasce orarie e il meccanismo di aggiornamento bimestrale. Nella determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, con successivo provvedimento emanato ai sensi degli articoli

5, comma 5.6, e 12 del decreto 26 gennaio 2000, l'Autorità terrà conto anche dei prezzi dell'energia elettrica scambiata sul mercato libero, sulla base di contratti bilaterali.

3.8 Fino all'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso dovrà tenere conto della cessione di energia elettrica all'interno dello stesso soggetto; pertanto anche l'energia destinata al pompaggio partecipa alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.

3.9 Per la determinazione della parte della valorizzazione dell'energia elettrica a copertura del costo variabile di generazione, per gli impianti di generazione termoelettrici, è necessario fare riferimento ad un indice del costo variabile di generazione dell'energia elettrica. Per l'anno 2000 tale indice è costituito dal costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (parametro Ct), di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97. A partire dall'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, sarà utilizzato come indice del costo variabile della generazione termoelettrica il valore del medesimo paniere di combustibili utilizzato per la determinazione del parametro Ct nel periodo a cui l'indice si riferisce invece che, come per il parametro Ct , il valore medio del paniere nei mesi precedenti a quello cui l'indice si riferisce.

3.10 La parte della valorizzazione dell'energia elettrica a copertura del costo variabile di generazione per gli impianti di generazione idroelettrici e geotermoelettrici è pari alla maggiore valorizzazione unitaria da recuperare ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000. Formalmente quindi, per un impianto idroelettrico o geotermoelettrico i , nel bimestre J

$$PGV_{J,i} = (RI_{J,i}) * \left[\frac{\sum_{t=1}^{N_J} q_{i,t}}{E_{J,i}} \right] \quad (4)$$

dove:

- $RI_{J,i}$ indica la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto i da recuperare nel bimestre J ai sensi dell'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, la cui determinazione è illustrata nella successiva sezione L;
- $\sum_{t=1}^{N_J} q_{i,t}$ indica le quantità prodotte dall'impianto nel bimestre J ;
- $E_{J,i}$ indica, per l'impianto i nel bimestre J , il livello di produzione di energia elettrica di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000.

3.11 La parte della valorizzazione dell'energia elettrica a copertura del costo variabile di generazione per gli impianti di pompaggio è determinata con riferimento al costo dell'energia elettrica acquistata e necessaria per produrre un kWh dall'impianto di pompaggio stesso.

G Fissazione del valore minimo della valorizzazione dell'energia elettrica nella formula per la quantificazione dei costi non recuperabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto 26 gennaio 2000

Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto 26 gennaio 2000, l'Autorità può fissare, entro il 30 novembre di ciascun anno e per ciascuna impresa produttrice-distributrice, un valore minimo per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, da utilizzare per l'anno successivo per il calcolo della quota destinabile alla copertura dei costi fissi nella formula (1). Tale previsione è finalizzata a evitare che una impresa che goda di potere di mercato, cioè che possa influenzare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, deprima tale prezzo con l'obiettivo di ostacolare l'entrata di potenziali competitori nel mercato della generazione di energia elettrica.

3.12 Infatti tale strategia, per effetto del meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili, non risulterebbe onerosa per l'impresa. Da cui la necessità di fissare un valore minimo per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, al fine di evitare che l'impresa possa vendere la propria produzione a prezzi sufficientemente bassi da scoraggiare l'entrata di nuovi operatori senza sopportarne il relativo onere.

H Aggiornamento annuale dei parametri RR_i e M_i

3.13 In ottemperanza al disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000 l'Autorità prevede l'impiego di un meccanismo predeterminato per l'aggiornamento annuale dei parametri RR_i . Per effetto di tale meccanismo, i parametri subiscono in ciascun anno una variazione in termini percentuali pari a $I-X+Y$, dove:

- I è tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- X è un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
- Y è un parametro che consente la copertura di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

3.14 L'Autorità intende mantenere i parametri M_i costanti per l'intero periodo di applicazione del meccanismo di cui sopra.

I Altre fonti di ricavo per degli impianti di generazione

3.15 I parametri RR_i determinati per l'Enel Spa riflettono i costi sostenuti da questa impresa nel periodo anteriore al recepimento della direttiva 96/92/CE. In tali costi sono quindi inclusi, in particolare, i costi dell'attività di generazione relativi a:

- la fornitura da parte degli impianti di generazione dei servizi dinamici per la regolazione frequenza-potenza;
- la fornitura dei servizi di riserva;
- la presenza di fenomeni di congestione del sistema di trasmissione.

3.16 Qualora nell'assetto dell'attività di generazione dell'energia elettrica che si potrà determinare per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 79/99 i costi relativi alla fornitura dei servizi dinamici e di riserva e quelli connessi alla presenza di fenomeni di congestione del sistema di trasmissione trovassero copertura attraverso appositi corrispettivi, ulteriori rispetto al prezzo di cessione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità intende correggere i valori RR_i per evitare che la determinazione dei costi da compensare attraverso la formula (1) dia luogo, a parità di condizioni, ad un incremento ingiustificato dei ricavi per le imprese i cui impianti sono ammessi al meccanismo di compensazione.

J Inclusionione degli impianti di produzione nel meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili

3.17 Qualora fosse consentito all'impresa produttrice-distributrice richiedere l'ammissione al meccanismo di copertura degli oneri generali di un sottoinsieme dei propri impianti di generazione, la stessa impresa potrebbe, richiedendo l'ammissione solo degli impianti con costi fissi unitari superiori al prezzo di mercato dell'energia elettrica all'ingrosso, ottenere ricavi superiori a quelli che avrebbe ottenuto in assenza di liberalizzazione.

3.18 Infatti, indicando con V il ricavo unitario che il meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili garantisce in media all'impresa nel caso in cui tutti gli impianti di generazione dell'impresa siano ammessi, il meccanismo di compensazione è tale che gli impianti dell'impresa con costi fissi unitari inferiori a V "sussidiano" quelli con costi fissi unitari superiori a V , nel senso che l'eccesso di ricavo rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi fissi dei primi viene destinato alla copertura del deficit di ricavo rispetto ai costi fissi dei secondi; l'eventuale ricavo mancante viene compensato. Se l'impresa potesse non includere gli impianti a basso costo fisso unitario nel meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili, essa otterrebbe il risultato di:

- eliminare la sussidiazione dei costi fissi degli impianti inclusi nel meccanismo a carico di quelli che ne sarebbero così esclusi;
- accrescere in misura corrispondente l'ammontare dei costi non recuperabili che vanno a costituire oneri generali afferenti al sistema elettrico, creando così un maggior onere per l'utenza.

3.19 Tali esiti non sarebbero evidentemente coerenti con quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto 26 gennaio 2000 secondo cui, in particolare: i) i costi non recuperabili di cui è ammessa la copertura debbono costituire oneri tali da penalizzare, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditività delle imprese e ii) l'effetto di tali oneri deve essere valutato a livello di bilancio consolidato.

3.20 L'Autorità ritiene che la metodologia per la compensazione degli oneri, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, debba essere applicata esclusivamente all'insieme di tutti gli impianti di generazione di ciascuna impresa produttrice-distributrice che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, qualora all'energia elettrica da questi prodotta non siano, o siano stati in passato, riconosciuti contributi

ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92 e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'applicazione della formula (1), l'Autorità considera come nella proprietà di una sola impresa tutti gli impianti nella disponibilità di imprese appartenenti allo stesso gruppo societario.

3.21 Il testo del decreto 26 gennaio 2000 non prevede modalità per l'ammissione delle imprese produttrici-distributrici al meccanismo per la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto: ciascuna impresa produttrice-distributtrice deve confermare la richiesta di ammissione al meccanismo, pervenuta ai sensi deliberazione n. 131/00, entro un termine stabilito dall'Autorità contestualmente alla pubblicazione dei parametri RR_i e M_i . Alle imprese ammesse al meccanismo non è consentito richiedere la sospensione della sua applicazione.

K Cessione di impianti e di impegni contrattuali con costi non recuperabili

3.22 L'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la quantificazione dei costi derivanti da obblighi contrattuali e investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica, che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, debba avvenire annualmente a consuntivo. Nel caso di cessione di impianti e di impegni contrattuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, il cessionario subentra nei diritti ed oneri relativi al meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili, previsti al titolo I dello stesso decreto.

3.23 L'articolo 5, comma 10, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti ai fini della reintegrazione a ciascuna impresa produttrice-distributtrice sia ottenuto come somma algebrica dei costi non recuperabili di tutti gli impianti ammessi al meccanismo di compensazione (oltre che, nel caso dell'Enel Spa, dei costi non recuperabili connessi alle importazioni di gas naturale dalla Nigeria) e che qualora tale ammontare complessivo risulti negativo, lo stesso ammontare venga portato in deduzione dei costi non recuperabili quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.

3.24 La previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto 26 gennaio 2000 implica che la quantificazione dei costi non recuperabili debba avvenire con riferimento a tutti gli impianti e obblighi contrattuali che alla data del 19 febbraio 1997 erano nella proprietà o disponibilità della medesima impresa produttrice-distributtrice, allo scopo di evitare che l'impresa produttrice-distributtrice possa ottenere, attraverso l'espedito di richiedere che siano ammessi alla compensazione i soli impianti meno efficienti, una compensazione maggiore di quella altrimenti spettante.

3.25 Nel caso di cessione di impianti e di impegni contrattuali da parte di una impresa produttrice-distributtrice ammessa al meccanismo di compensazione, applicando la metodologia definita all'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, verrebbero ad essere inclusi nella medesima procedura di quantificazione, negli anni successivi alla cessione, sia gli impianti ceduti, anche a diversi cessionari, sia gli impianti non ceduti, e perciò rimasti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributtrice. In tal caso ciascun soggetto cessionario acquisirebbe diritti ed oneri, relativi al meccanismo di compensazione e rispetto ai quali subentra al cedente in forza di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto 26 gennaio 2000, la cui quantificazione sarebbe caratterizzata da un significativo grado di incertezza, avvenendo solo a consuntivo e dipendendo anche dalle modalità con cui gli impianti non ceduti al cessionario sono gestiti dal

soggetto cedente ovvero da altri soggetti che abbiano acquisito altri impianti dal medesimo cedente.

- 3.26 La quantificazione annuale a consuntivo presenta seri inconvenienti applicativi nel caso di cessione di impianti e di impegni contrattuali. Appare coerente con tale constatazione la disposizione dell'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 che prevede che la quantificazione dei costi non recuperabili avvenga annualmente, a consuntivo, attraverso l'applicazione della formula definita nel comma stesso, per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici e che nulla dice invece per gli impianti (o impegni contrattuali) che, una volta ceduti, non sono più nella disponibilità di tali imprese. In questo caso, quindi, si ritiene opportuno ricorrere ad una metodologia di quantificazione diversa da quella specificata all'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, in modo coerente con il titolo I dello stesso decreto.
- 3.27 Allo scopo di definire un quadro certo dei diritti ed oneri trasferiti al soggetto cessionario, occorre prevedere che in caso di cessione di impianti e di impegni contrattuali la quantificazione di tali diritti ed oneri avvenga in un'unica soluzione ed in via definitiva al momento della cessione.
- 3.28 Tale impostazione è coerente con il decreto 26 gennaio 2000. Infatti, con la cessione dell'impianto, il soggetto cedente realizza un tantum il flusso di cassa cui devono essere rapportati i costi di investimento sostenuti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora ammortizzati.
- 3.29 Nel caso di cessione la quantificazione annuale a posteriori può essere facilmente sostituita da una quantificazione in un'unica soluzione, a titolo definitivo, senza che con questo siano operate valutazioni arbitrarie. Le parti, nel convenire su di un prezzo di cessione, non possono non basarsi, almeno implicitamente, su di una stima concorde del valore attualizzato dei redditi che in futuro l'impianto (o l'impegno contrattuale) sarà in grado di generare. Tale stima rappresenta il valore di mercato dell'impianto quale si evidenzerebbe in assenza del sistema di compensazione dei costi non recuperabili. Alla differenza tra il valore di mercato ed il valore netto contabile dell'impianto ceduto deve farsi riferimento ai fini della quantificazione del diritto od onere trasferito al cessionario ai sensi del richiamato articolo 6, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000.
- 3.30 In presenza di trasferimento al cessionario dei diritti ed oneri relativi alla compensazione dei costi non recuperabili, le parti trattano ad un prezzo (di cessione) che è diverso dal valore di mercato, proprio perché tiene conto del fatto che il cessionario subentra al cedente nei diritti ed oneri relativi alla compensazione dei costi non recuperabili. La cifra su cui le parti si accordano è il prezzo di cessione, che differisce dal valore di mercato per l'ammontare dei costi non recuperabili che saranno ammessi a compensazione. È sufficiente che sia chiaro alle parti il procedimento in base al quale viene quantificato l'ammontare dei costi non recuperabili ammessi a compensazione, affinché queste possano disporre di tutti gli elementi necessari per il raggiungimento dell'accordo sul prezzo della cessione e perché sia possibile risalire, da tale prezzo, al valore di mercato che le parti implicitamente, ma congiuntamente, riconoscono all'impianto ceduto.
- 3.31 Il criterio qui proposto consente di stabilire senza alcuna incertezza l'ammontare dei costi non recuperabili che vengono ammessi alla compensazione a titolo definitivo per ciascun impianto (o impegno contrattuale) che venga ceduto, una volta che sia noto il prezzo di cessione. Tale ammontare non è determinato a priori, poiché dipende dal prezzo di cessione, ma non vi è

incertezza, dal momento che esso è univocamente determinato per ogni possibile valore del prezzo di cessione, e le parti, conoscendo la formula, sono in grado di calcolarlo per ciascun valore ipotetico del prezzo di cessione. L'appendice 1 illustra analiticamente le modalità di determinazione dell'ammontare dei costi non recuperabili ammessi a compensazione, congiuntamente alla determinazione del prezzo di cessione dell'impianto.

3.32 E' possibile che il valore di mercato dell'impianto sia superiore al suo valore netto contabile. In tal caso non vi sono costi non recuperabili da compensare. Al contrario, se l'impianto era, alla data del 19 febbraio 1997, nella disponibilità di un'impresa produttrice-distributrice proprietaria di altri impianti con costi non recuperabili, esso deve concorrere a ridurre la compensazione complessivamente dovuta all'impresa, in forza del citato articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto 26 gennaio 2000 come illustrato nel precedente capitolo J. Poiché la cessione non può in nessun caso comportare la violazione della norma contenuta in tale disposizione, in caso di valore di mercato superiore al valore contabile l'acquirente dell'impianto è tenuto a versare al fondo di compensazione un ammontare definito in modo esattamente simmetrico rispetto alla definizione dell'ammontare che deve ricevere l'acquirente di un impianto che abbia costi non recuperabili da compensare.

3.33 La procedura descritta è corretta se l'impresa cedente individua l'acquirente mediante una selezione trasparente e concorrenziale e avendo quale obiettivo il massimo possibile ricavo. L'Autorità configura l'ipotesi che l'impresa cedente possa scegliere un acquirente che offra un prezzo inferiore al massimo possibile, ma accompagni l'offerta con proposte vantaggiose su altri piani, quali ad esempio una collaborazione in altro Paese o in altro settore. In questo caso l'impresa cedente potrebbe massimizzare il proprio tornaconto generando un maggior costo per l'utenza, sotto forma di un maggior riconoscimento di costi non recuperabili.

3.34 Al fine di fronteggiare tale eventualità, e coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, del decreto 26 gennaio 2000, l'Autorità intende stabilire un limite minimo al prezzo di cessione relativo a ciascun impianto (o impegno contrattuale) al solo fine del calcolo del riconoscimento dei costi non recuperabili.

L Compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici

3.35 Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000, per l'anno 2000 la maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici è pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (parametro Ct) di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni.

3.36 Per l'anno 2000 la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici e destinata a clienti del mercato vincolato avviene implicitamente, attraverso l'applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni. La compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici e destinata a clienti del mercato libero può invece avvenire esplicitamente, nella misura fissata dell'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000.

3.37 A partire dall'1 gennaio 2001 la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici da recuperare è pari per ciascun anno ad una quota della differenza tra i ricavi ottenuti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati entro la fine dell'anno precedente dall'Autorità.

3.38 Formalmente, per l'impianto i , la maggiore valorizzazione unitaria da recuperare, RI_i , è pari, nel bimestre J , a

$$RI_{J,i} = \alpha(p_{J,i} - CFU_i) \quad (5)$$

dove

- $p_{J,i}$ è la valorizzazione media unitaria dell'energia elettrica prodotta dall'impianto i nel bimestre J , cioè

$$p_{J,i} = \frac{\sum_{t=1}^{N_J} p_t q_{i,t}}{\sum_{t=1}^{N_J} q_{i,t}}; \quad (6)$$

- p_t è il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nell'ora t del bimestre J ;
- $q_{i,t}$ è l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto i , nell'ora t del bimestre J ;
- CFU_i è il costo fisso unitario riconosciuto per l'impianto i ;
- α è un coefficiente pari a 75% nel 2001 e 2002, 50% nel 2003 e 2004, 25% nel 2005 e 2006.

3.39 L'Autorità determina i costi fissi unitari CFU_i degli impianti a cui è applicato il meccanismo di compensazione della maggiore valorizzazione in ciascun anno attraverso la seguente formula:

$$CFU_i = \frac{CF_i}{q_i} \quad (7)$$

dove

- CF_i è il costo fisso annuale riconosciuto all'impianto i , determinato applicando la stessa metodologia utilizzata per il calcolo dei costi fissi di generazione riconosciuti per la determinazione delle tariffe del servizio di fornitura di energia elettrica al mercato vincolato;
- \overline{q}_i è una stima dell'Autorità della produzione dell'impianto i nell'anno a cui CFU_i si riferisce.

Appendice 1 – Determinazione dell'ammontare dei costi non recuperabili ammessi a compensazione nel caso di cessione di impianti e di impegni contrattuali con costi non recuperabili

Si definisce:

- ◆ con VM_i il valore di mercato dell'impianto i , definito come valore attuale dei redditi che in futuro l'impianto (o l'impegno contrattuale) sarà in grado di generare, secondo la valutazione data dalle parti, nell'ipotesi di assenza di qualsiasi meccanismo di compensazione di costi non recuperabili; e
- ◆ con VC_i il valore netto contabile dell'impianto i , cioè il valore lordo a cui l'impianto è iscritto nello stato patrimoniale dell'impresa cedente al 31 dicembre 1997 al netto della consistenza, riferita allo stesso impianto, del fondo ammortamento economico tecnico al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello della cessione.

I costi non recuperabili per l'intera vita residua dell'impianto i ($CNRVR_i$) sono pari alla differenza tra il valore contabile dell'impianto ed il suo valore di mercato, cioè:

$$CNRVR_i = VC_i - VM_i.$$

Peraltro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 è ammessa la copertura dei soli costi non recuperabili relativi al periodo 2000-2006. Quindi la compensazione è limitata ad una frazione dei costi non recuperabili definita convenzionalmente dal rapporto tra la durata del residuo periodo di compensazione (fino al 2006) e il periodo residuo di vita economica dell'impianto (periodo di ammortamento).

Ne risulta che l'ammontare di costi non recuperabili per l'impianto i ammesso a compensazione nei confronti del cessionario (CNR^{**}_i) è pari a:

$$CNR^{**}_i = \alpha CNRVR_i = \alpha (VC_i - VM_i) \quad (A1)$$

dove α rappresenta il minor valore tra 1 e il rapporto:

$$\frac{N^{STRAND}}{N^{TOT}}$$

e

- N^{STRAND} è il numero di anni residui di applicazione del meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili al momento della cessione dell'impianto, cioè la lunghezza del periodo intercorrente fra la data di cessione dell'impianto e il 31 dicembre 2006;
- N^{TOT} è la vita economica residua dell'impianto, definita con riferimento alle aliquote di ammortamento economico-tecniche, al momento della sua cessione,

Inoltre, il prezzo di cessione (PC_i) concordato tra cedente e acquirente è pari alla somma algebrica tra il valore di mercato dell'impianto e l'ammontare di costi non recuperabili ammessi a compensazione a favore del cessionario, cosicché:

$$CNR^{**}_i = PC_i - VM_i. \quad (A2)$$

La soluzione simultanea delle due equazioni (A1) e (A2), permette di determinare, nel caso in cui α sia inferiore ad 1, il valore dei costi non recuperabili ammessi a compensazione (CNR^{**}_i) come funzione dal valore contabile dell'impianto i (VC_i), che è noto, e dal prezzo di cessione (PC_i) che viene determinato dalla convergente decisione delle parti, senza necessità di fare riferimento esplicito al valore di mercato dell'impianto in assenza di meccanismo di compensazione (VM_i), come:

$$CNR^{**}_i = \alpha/(1-\alpha) (VC_i - PC_i) \quad \text{per } \alpha < 1$$

Nel caso in cui il periodo residuo di vita economica dell'impianto risulti inferiore od uguale alla durata del residuo periodo di compensazione ($\alpha=1$), per la determinazione del valore dei costi non recuperabili ammessi a compensazione (CNR^{**}_i) è necessario fare riferimento alla formula (A1), che richiede l'esplicitazione del valore attuale dei redditi che in futuro l'impianto ceduto sarà in grado di generare, secondo la valutazione data dalle parti, nell'ipotesi di assenza di qualsiasi meccanismo di compensazione di costi non recuperabili (VM_i).

Nella valutazione della congruità dei prezzi di cessione, al fine dell'eventuale applicazione di un limite minimo del prezzo di cessione relativo a ciascun impianto rilevante per il riconoscimento al cessionario di costi non recuperabili, l'Autorità terrà conto dell'interdipendenza tra il prezzo di cessione (PC_i) e l'ammontare di costi non recuperabili per l'impianto i ammesso a compensazione nei confronti del cessionario (CNR^{**}_i) come evidenziata dalla relazione (A2).